



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 12.02.2019

Info/20(R)/02.19/Albo Gestori: decadenza iscrizione per interdittiva antimafia

ALBO GESTORI:

DECADENZA ISCRIZIONE PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. n. 2 del 7 febbraio 2019 (allegata) ha preso posizione riguardo alla e conseguenze del provvedimento di interdittiva antimafia in merito all'iscrizione o cancellazione alle attività dell'Albo gestori rifiuti.

Ricordiamo, come già ampiamente spiegato in altre nostre informative e soprattutto in occasione di un convegno da noi organizzato sulle misure di prevenzione del Codice delle leggi antimafia (*per gli interessati agli approfondimenti tutte le slides nel ns. sito: <http://amisrifiuti.org/index.php/eventi/17-i-soggetti-destinatari-delle-nuove-misure-di-prevenzione-nel-codice-delle-leggi-antimafia>*), in materia di antimafia, **l'informazione interdittiva** è una misura preventiva, che comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire, che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni (od anche destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo), tutto ciò anche a prescindere da sentenze di condanna e dall'accertamento effettivo di singole responsabilità penali.

Secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 6 aprile 2018 n. 3 (<http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-6-aprile-2018-n-3>), che si è pronunciata nel merito della materia di appalti, il provvedimento di **“interdittiva antimafia”** determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione), avente natura cautelare e preventiva.

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori, con questa circolare prende atto dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza amministrativa, e, pur riconoscendo che l'interpretazione della legge non rientra fra le proprie competenze, **invita le Sezioni regionali ad attenersi al principio che l'esistenza di una informazione con effetti interdittivi nei confronti di un soggetti, è ostativa ai fini dell'iscrizione all'Albo.**

In sintesi: l'imprenditore operante nella gestione dei rifiuti colpito da interdittiva antimafia viene d'ufficio cancellato dall'Albo gestori ambientali, trattandosi di un “atto dovuto”.